



Bruxelles, 14.3.2019  
COM(2019) 137 final

2019/0078 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 30 marzo 2007<sup>1</sup> è entrato in vigore l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde<sup>2</sup> (di seguito, l'"accordo"). Il protocollo attuale dell'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2014 e giunge a scadenza il 22 dicembre 2018.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti<sup>3</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica del Capo Verde (di seguito, "Capo Verde") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo. Al termine dei negoziati, il 12 ottobre 2018 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 dello stesso.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca<sup>4</sup>, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque del Capo Verde, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque capoverdiane e di sostenere gli sforzi del Capo Verde volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
- 27 pescherecci con palangari di superficie;
- 14 tonniere con lenze e canne.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Capo Verde si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

---

<sup>1</sup> GU L 107 del 25.4.2007, pag. 7.

<sup>2</sup> GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

<sup>3</sup> Adottate nel corso del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 4 e 5 giugno 2018.

<sup>4</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e, all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo attualmente vigente dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Capo Verde e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto<sup>5</sup>.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniere dell'UE è fortemente interessato alla pesca nel Capo Verde e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L'importanza di Mindelo (isola di São Vicente), che costituisce uno dei principali porti di sbarco e siti di trasformazione dell'Africa occidentale, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per il settore della pesca tonniere dell'UE che per il paese partner.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Capo Verde. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 750 000 EUR, si basa su:

---

<sup>5</sup> SWD (2018) 194 final del 16.5.2018.

- a) un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue, per il quale è stato fissato un importo pari a 400 000 EUR all'anno per diritti di accesso per tutta la durata del protocollo;
- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca e dell'economia blu del Capo Verde per un importo pari a 350 000 EUR all'anno per tutta la durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006<sup>2</sup> relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde<sup>3</sup> (di seguito, l'"accordo"), accordo entrato in vigore il 30 marzo 2007, in seguito tacitamente rinnovato e tuttora vigente.
- (2) L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo giunge a scadenza il 22 dicembre 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo"). In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.
- (4) Conformemente alla decisione 2018/.../UE del Consiglio<sup>4</sup>, il protocollo è stato firmato il [inserire la data della firma].
- (5) Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (6) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione europea e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (7) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.
- (8) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

<sup>4</sup>

alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

#### *Articolo 2*

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

#### *Articolo 3*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitata(e) a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*